

ORDINE AVVOCATI DI ASTI

Il giorno 05.05.2022 nella sede dell'Ordine di Asti, in Via Govone n. 9, presso il Tribunale di Asti, alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti nelle persone dei Signori

MEMBRO	CARICA	PRESENZA
VENTURINO Avv. Marco	Presidente	SI
MONTANARA Avv. Giorgia	Consigliere Segretario	SI
LAVAGETTO Avv. Raffaella	Consigliere Tesoriere	SI
BONA Avv. Gianluca	Consigliere	SI
PONZIO Avv. Matteo	Consigliere	NO
SIMONAZZI Avv. Silvio	Consigliere	NO
ZUNINO Avv. Serse Federico	Consigliere	SI
DARDO Avv. Franca	Consigliere	SI
CODA Avv. Cristina	Consigliere	SI
GAI Avv. Giulia	Consigliere	SI
ANSELMO Avv. Elisa	Consigliere	SI

Gli Avv.ti Gai e Lavagetto partecipano in videocollegamento e attestano al Presidente che detto collegamento avviene in ambiente chiuso in assenza di terzi. L'Avv. Lavagetto si collega successivamente alla discussione del punto 1 dell'Odg. Verifica triennale (2017/2019), di cui all'art. 21 comma 2 L. 247/2012 (L.P.), del possesso dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'albo - verifica assolvimento obbligo formativo nel medesimo periodo- provvedimenti

Ordine del giorno:

1. *Omissis* - Verifica triennale (2017/2019), di cui all'art. 21 comma 2 L. 247/2012 (L.P.), del possesso dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'albo - verifica assolvimento obbligo formativo nel medesimo periodo- provvedimenti

omissis

Sul punto 1 dell'Odg:

Il C.O.A. di Asti, riunito il 5 maggio 2022, nell'ambito della verifica triennale (2017/2019), di cui all'art. 21 comma 2 L. 247/2012 (L.P.), del possesso dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'albo, e della verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel medesimo periodo, quanto agli iscritti non oggetto di verifica triennale - ha esaminato tutte le posizioni degli iscritti rilevando che quelle degli Avvocati di cui *infra* hanno evidenziato criticità.

omissis

Prima di entrare nel dettaglio, occorre premettere che lo stesso art. 21, comma 1, per la permanenza nell'albo richiede l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Il relativo Regolamento attuativo (D.M. 25.2.2016 n. 47) ha quindi precisato (art. 2 comma 2) che *“La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato”* sia in possesso di taluni requisiti, fra i quali (lettera “e”) l'aver *“assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense”*. Aggiunge il comma 3 che *“I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente”*.

Le conseguenze della carenza di uno o più di tali requisiti si rinvengono nell'art. 21 comma 4 L.P.: *“La mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo”*, all'esito di una procedura da svolgersi

in contraddittorio, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

E' emerso che gli Avvocati sotto indicati, pur in possesso degli altri requisiti elencati nell'art. 2 comma 2 D.M. 47/2016, non hanno potuto dimostrare l'integrale assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 (pari, ex art. 12 Regolamento C.N.F. per la formazione continua 16.7.2014 n. 6, a un minimo di 60 crediti complessivi, con un minimo annuo di 15 crediti, di cui almeno 3 nelle c.d. "materie obbligatorie"), e il C.O.A. li ha invitati a fornire giustificazioni, per scritto od oralmente.

**** * * * * *

Ciò posto, in via generale e preliminare, ritiene il Consiglio di dovere risolvere una dirimente questione metodologica: se, nei casi in cui non fossero dimostrati i "giustificati motivi" idonei, ex art. 21 comma 4 L.P., a spiegare il mancato assolvimento dell'obbligo formativo (ovviamente nella ricorrenza di tutti gli altri requisiti voluti dal D.M. 47/2016 per la prova dell'esercizio effettivo della professione), debba conseguirne ex art. 21 c. 4 L.P. la cancellazione dall'albo quale conseguenza automatica, pur con facoltà dell'Avvocato di chiedere la reinscrizione, ma soltanto dopo il decorso di dodici mesi, come previsto dall'art. 4 stesso D. M.

Per rispondere a tale quesito è necessaria un'analisi anche sistematica della normativa.

L'obbligo della formazione continua ("*obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*") discende dall'art. 11 comma 1 L.P., mentre l'art. 25 comma 10 del Regolamento C.N.F. n. 6/2014 dispone: "*L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico*", il quale a sua volta ribadisce l'obbligo formativo agli artt. 15 e 70, la cui violazione è usualmente punita con sanzioni disciplinari "conservative" (avvertimento o censura).

Tanto premesso, appare di conseguenza a questo Consiglio quanto meno dubbio che la mancanza, per quanto qui interessa, del requisito dell'assolvimento dell'obbligo formativo possa comportare sempre e automaticamente la cancellazione dall'Albo.

Ciò anzitutto perché un simile automatismo non è espressamente comminato né dal D.M. n. 47/2016 né dall'art. 21 L.P., norma che prescrive che il Consiglio dell'Ordine *accerti* se l'iscritto abbia o meno esercitato la professione in modo effettivo e continuativo, accertamento che non può esaurirsi nella mera constatazione della carenza (in ipotesi anche minima) di un requisito documentale (o se si preferisce formale, anche se di indiscutibile importanza), quale il numero dei crediti acquisiti nel triennio.

Ma di non minor rilievo è l'osservazione che la mancanza in esame viene sanzionata in ambito deontologico di regola con sanzioni conservative, più tenui della cancellazione (e commisurate alla gravità della violazione: si vedano ad es. sentenze C.N.F. 18.12.2018 n. 188 e 5.11.2021 n. 197, che, in riforma del provvedimento disciplinare impugnato, hanno sostituito la sanzione della censura alla sospensione irrogata), le quali dunque con la cancellazione sono incompatibili.

Ancora, e in modo risolutivo, si pensi che il difetto del pieno assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio potrebbe discendere dalla carenza (in ipotesi anche minima) riferita a uno solo dei tre anni costituenti il triennio. In tal caso, secondo la tesi rigoristica qui non condivisa, la cancellazione, amministrativa, deriverebbe dalla circostanza, meramente casuale, che l'anno "deficitario" ricade in un triennio oggetto di verifica periodica, mentre nessuna norma autorizza il C.O.A. ad applicare la cancellazione – amministrativa, si ripete - in caso di deficit formativo relativo a un diverso anno, non ricompreso in alcun "triennio" ex art. 21 L.P. (quali ad es. gli anni successivi al triennio in esame, i quali, in conseguenza delle disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria, vengono considerati anni "a sé"), deficit che dunque avrebbe unicamente (e a tutto concedere) conseguenze disciplinari: una disparità di trattamento di situazioni identiche che non può ammettersi.

In conclusione di questa necessaria premessa metodologica, ritiene il Consiglio che in sede di verifica periodica l'accertata inadempienza in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo, ferma la sua

ORDINE AVVOCATI DI ASTI

eventuale rilevanza disciplinare, non possa comportare ex se e automaticamente la cancellazione, dovendosi al contrario accertare in concreto se l'iscritto eserciti, o abbia esercitato nel triennio in esame, la professione in modo effettivo, continuo, abituale e prevalente, al fine della sua permanenza nell'albo (così anche Parere C.O.A. Genova 20.10.2021).

**** * * * * *

Tanto premesso, il Consiglio ha proceduto alla verifica in concreto delle seguenti posizioni.

omissis

Del che è verbale alle ore 17,18.

f.to IL SEGRETARIO
Avv. Giorgia Montanara

f.to IL PRESIDENTE
Avv. Marco Venturino

*Copia conforme all'originale per estratto
Asti, 21 giugno 2022*

Il Consigliere Segretario
Avv. Giorgia Montanara

